

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. e P.I. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

Rep. n. 203/A -----

Concessione demaniale n. **L/O/200** del 31.03.2014 - (Pratica n. **71/B.L.**).-----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Lesa alla ditta **LANZETTI EUGENIO**, **tipologia di concessione: BOA PER ORMEGGIO UNITA' DI NAVIGAZIONE DI LUNGHEZZA SINO A 6,00 METRI** - (art. 10 comma 2 lettera f) - **attività d'uso: PRIVATE DA DIPORTO.**-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26.01.2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

- richiamata la deliberazione n. 2 del 26.01.2011 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom.

Renato Melone;-----

- vista l'istanza di Concessione Demaniale Ordinaria presentata da **LANZETTI EUGENIO**, nato a Stresa (Vb) il 09.02.1961, residente in Lesa (No), via Davicini n. 129 - (C.F. LNZ GNE 61B09 I976L), registrata al protocollo generale in data 576 con il numero 20.03.2012, intesa a mantenere il posizionamento di n. 1 boa di ormeggio nell'area a lago prospiciente il mappale 969 del foglio n. 13 del N.C.T. del comune di Lesa (ex Pratica n. 36/B.L. in capo a Vighi Vittorio);-----

- richiamata la determinazione del Responsabile della Gestione Associata n. 94 del 24.02.2014 con la quale si è espresso il parere favorevole ai fini della disciplina della navigazione, alle seguenti condizioni:-----

a) la boa dovrà essere di colore bianco e dovrà risultare conforme alle norme di cui al "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" approvato con D.P.G.R. n. 1/R del 29 marzo 2002. Alla boa è stata assegnata la sigla **789**;-----

b) l'ancoraggio della boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva; -----

- Vista la determinazione del Responsabile della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore n. 95 del 24.02.2014 con la quale si è disposta l'assegnazione dell'area demaniale antistante il foglio 13 mappale 969 del Comune di Lesa per il mantenimento di n. 1 boa di ormeggio unità di navigazione di lunghezza sino a 6,00 mt.; -----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327;-----

- visto il “Regolamento per la navigazione interna”, D.P.R. 28.6.1949 n. 631;-

- vista la l.r. n.2/2008 e s.m.i.;-----

- visto il Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n.13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n.2 del 17.01.2008 e s.m.i., a:-----

LANZETTI EUGENIO, nato a Stresa (Vb) il 09.02.1961, residente in Lesa (No), via Davicini n. 129 - (C.F. LNZ GNE 61B09 I976L), di mantenere l'occupazione di un'area appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese (antistante il foglio 13 mappale 969 del Comune di Lesa) per:-----

- n. 1 BOA per ormeggio unità di navigazione di lunghezza sino a 6,00 mt. - (art. 10 comma 2 lettera f);-----

al di fuori della zona portuale, per il seguente periodo:-----

- **dal 01.01.2010 al 31.12.2018** (durata anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009); -----

per la seguente attività d'uso: **ormeggio privato**; -----

alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate: -----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2018**.-----

Art. 2 – Il canone di concessione ordinario per l'anno 2010 è stato determinato in **€ 150,00-**, ai sensi della D.G.R. 58-12705 del 30.11.2009, ed e' stato interamente versato dal concessionario in data 10.06.2013; detto canone risulta quantificato in base all'area, in acqua, occupata dall'unità di navigazione

(art.15, comma 1, lett. a) del regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i.). In caso di sostituzione del natante ormeggiato alla boa oggetto di concessione, il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all’Autorità Demaniale concedente le caratteristiche della nuova unità nautica. L’eventuale aggiornamento del canone dovuto, a seguito delle mutate caratteristiche dell’imbarcazione, decorrerà dall’annualità successiva a quella in cui è avvenuta la sostituzione.-----

I canoni successivi alla prima annualità saranno aggiornati sulla base dell’art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009.-----

Il concessionario ha l’obbligo di verificare l’importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all’obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite Tesoreria e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all’Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l’annualità del canone.-----

Art. 3 – Ai sensi della deliberazione n.19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di “garanzia” a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese.-----

Art. 4 – L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare nel tempo, la localizzazione del manufatto oggetto di concessione.-----

Art. 5 – Il concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----

Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

Art. 7 – Il concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l’opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell’Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del concessionario.-----

Art. 8 – L’Autorità concedente può dichiarare la decadenza del concessionario:-----

- per il mancato pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell’uso e dello

scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----

- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

Art. 9 - Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del concessionario.-----

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso.-----

Art. 13 – Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

Art. 14 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal

ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

Art. 15 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.-----

Art. 16 – Scaduta la concessione il concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----

Art. 17 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n.2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-----

Lesa lì, 31.03.2014

Il Responsabile dell'Ufficio Associato

F.to Geom. Melone Renato

Il sottoscritto Lanzetti Eugenio - (C.F. LNZ GNE 61B09 I976L), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte

le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone ed obbligo comunicazione sostituzione natante), 4 (modifica posizione boa), 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del concessionario), 9 (responsabilità del concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).

_____li, _____

LANZETTI EUGENIO